

Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai fenomeni alluvionali e ai dissesti idrogeologici nelle provincie di Gorizia, Pordenone e Udine

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 08-10-1998 G.U. n.240 del 14-10-1998

Numero provvedimento: 2861

Settore: Dissesti idrogeologici

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO il decreto legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, della legge 31 dicembre 1997, n.677;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n.64;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, al Ministro dell'interno;

VISTO il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali;

VISTA l'ordinanza n.2451 del 27 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.153 del 2 luglio 1996;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

SENTITA la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

D I S P O N E

ART.1

1.La Regione Friuli-Venezia Giulia identifica con proprio atto i territori dei comuni delle

province di Gorizia, Pordenone e Udine interessati dai recenti fenomeni alluvionali e di dissesti idrogeologici, predispone, ed attua anche attraverso gli enti locali e avvalendosi delle deroghe legislative di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n.2451 del 27 giugno 1996, gli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e il ripristino delle infrastrutture rivolti anche a prevenire il ripetersi dei rischi e dei danni in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

2.Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare la somma residua di 18 miliardi di lire di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.677.

3.Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli attuatori.

4.La Regione Friuli - Venezia Giulia riferisce trimestralmente al Dipartimento della Protezione Civile sulle attività previste dalla presente ordinanza.

ART.2

1.I soggetti attuatori provvedono alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dall'ordinanza n.2451/1996, ed alle approvazioni entro 15 giorni dei progetti stessi mediante conferenza dei servizi. Qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza delle totalità delle Amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I soggetti attuatori possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n.127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta.

2.I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma

precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n.127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro 7 giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Gli enti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Giorgio Napolitano)